

no 00/012333 del 29/09/2000



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO PENALE DI CONDANNA – ART. 459 C.P.P.

N. 02/000907 R.G. G.I.P.
N. 564101 R. D.P.
D.P. esecutivo il _____

Opposizione in data: ___/___/___
Presentata da _____
N. C.P. ___
Redatta scheda il _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Civile e Penale di Verona, letti gli atti del procedimento n. 00/012333 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 29/09/2000 esaminata la richiesta del Pubblico Ministero dott. MARIA GRAZIA OMBONI pervenuta in data 21.01.2002 con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di: **MACCHIAFAVA/ROSOLINO** nato il 20/04/1969 a **BUSSOLENGO** residente in **BUSSOLENGO-VIA DEGLI SCALIGERI 47-**

DIFENSORE D'UFFICIO : Dott. Denis MARCOMINI del Foro di Verona

Imputato

del reato p. e p. dall'art. 727 CP per aver sottoposto il proprio cane a maltrattamenti consistenti in percosse, nel tenerlo senza acqua e cibo e per averlo custodito in un box di piccola metratura nel quale filtra poca luce solare ed in cattive condizioni igieniche incompatibili con la natura dell'animale, in condizioni quasi costanti di cattività. In Bussolengo il 14/11/2001.

Ritenuto che sussistono prove sufficienti di responsabilità desunte dagli accertamenti dei Carabinieri di Bussolengo, in atti, che la pena pecuniaria, richiesta dal Pubblico Ministero appare congrua ed equa, ex art. 133 c.p., in considerazione dell'entità del fatto; che è opportuna la definizione del procedimento con rito alternativo rispetto al dibattimento.

P . Q . M .

Visto l'artt. 459,460 c.p.p.

Condanna **MACCHIAFAVA/ROSOLINO**

in ordine al reato di cui sopra alla pena di **€ 516,00 di ammenda**

(P.B. € 1.549,37 di ammenda, ridotta ex art. 62 bis c.p. a € 1.032,91; ulteriormente ridotta per il rito a € 516,46 di ammenda)

LA NON MENZIONE CONSEGUE PER LEGGE (art. 689 n. 5 c.p.p. come modificato dall'art. 37 co.5° L. 479/99)

AVVERTE

- Che il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento né l'applicazione di pene accessorie. Esso, anche divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando trattasi di delitto, ovvero di due anni, quando trattasi di contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è, comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 460 co. 5 c.p.p.).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del



decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi.

- Che l'imputato può chiedere con l'opposizione: il giudizio immediato (art. 461 c.p.p., per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare) o l'emissione di decreto che dispone il giudizio (art. 557 c.p.p. in tutti gli altri casi); ovvero il giudizio abbreviato (artt. 438 e 557 c.p.p.) o l'applicazione della pena (artt. 444 e 557 c.p.p.), o presentare, ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione (art. 557 c.p.p. e art. 141 comma 3 D.Lvo 271/89).
- Che nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione (art. 557 co. 2 c.p.p.).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 D.Lvo. 271/89).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria qualora non sia stato invitato prima, deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è notificato, (art. 161 c.p.p.) e per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, mediante deposito in cancelleria (art. 154 c.p.p.).

ORDINA

l'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

VERONA, - 4 GIU 2002
IL CANCELLIERE C1
Dott. Cristina Soardo



IL GIUDICE
Dott. MARZIO BRUNO GUIDORIZZI

ATTO DI PRECETTO (Art. 460 comma 3 c.p.p., 181 Disp. att.)

Il Cancelliere del Tribunale di VERONA, visto il sopraesteso D.P.

INGIUNGE

al condannato sopra indicato di pagare al Concessionario dei servizi di Cassa competente per zona (CARIVERONA Banca Spa, agenzie di Verona e provincia per la città e provincia di Verona) entro dieci (10) giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione al D.P. la pena pecuniaria come in calce specificata.

Con avvertenza che decorso il termine senza sia avvenuto il pagamento, il presente Decreto Penale sarà trasmesso al Dipartimento Regionale delle Entrate tramite il locale Ufficio del Registro perché dia corso alla procedura esecutiva e, in caso di insolvenza, alla conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 660 C.P.P. e 181 D. L.vo. 271/89.

VERONA, - 4 GIU 2002
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
VERONA,



IL CANCELLIERE C1
Dott. Cristina Soardo

AVVERTENZA - per il pagamento

Effettuare il pagamento presso Ufficio postale o sportello bancario con modello di pagamento F 23, come da fac-simile allegato, debitamente compilato con i codici ivi indicati, i dati anagrafici, l'importo corrispondente al codice tributo e il numero di R.G. G.I.P.

Una copia del modello F23, dopo il pagamento, dovrà essere inviata all'Ufficio Campione Penale del Tribunale di Verona, Corte Zanconati 1.

SPECIFICA DELLE PENE PECUNIARIE

1 IMP. EURO

516,00 Cod. 741T